

(N. 1832-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BRACCESI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 GENNAIO 1957

Comunicata alla Presidenza il 4 febbraio 1957

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcoolici del limite minimo di gradazione reale a 15° C per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200-a) allegata al decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche.

ONOREVOLI SENATORI. — Già approvato dalla Camera dei deputati è ora sottoposto al vostro esame il disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente, in articoli distinti, alcuni provvedimenti di natura tariffaria relativi a due prodotti assai diversi quali le acquaviti (articolo 1), le macchine rotative a rotocalco (articolo 2).

Per le prime, *le acquaviti da vino*, si tratta solo della riduzione da 42° a 40° della gradazione alcolica di quelle ottenute dalla distillazione di vini sani e genuini di colore ambrato, per le quali la tabella allegata al decreto presidenziale del 14 luglio 1954, n. 422, stabiliva al numero e lettera della tariffa ex 200/a, il dazio del 50 per cento sul valore, nei limiti di un contingente annuo di 1.500 ettolitri per tutte le provenienze. Tale riduzione consentirà la importazione di un maggior quantitativo di brandy dalla Spagna, producendo quest'ultima un particolare tipo di prodotto avente quella caratteristica, e permetterà di adempiere all'impegno assunto dal Governo italiano con quello spagnolo in occasione delle trattative per il rinnovo dell'accordo commerciale, avvenute l'anno scorso.

Per le seconde, *macchine rotative a rotocalco*, si dispone, tanto per quelle già ammesse alla temporanea importazione quanto per quelle che verranno importate entro il 31 dicembre 1957, la riduzione del dazio doganale al 12 per cento del valore.

Tale agevolazione è stata adottata per facilitare un ammodernamento rapido dell'attrezzatura editoriale giornalistica così da metterla

in condizioni di sviluppo in relazione alle attuali esigenze.

La tariffa *ad valorem* attualmente vigente, alla voce 1097 fa una discriminazione fra le macchine per la stampa di giornali e quelle destinate alla stampa di periodici, comprendendo le prime nella lettera c) e le seconde nella lettera e). Il trattamento daziario preferenziale, previsto per le macchine di cui alla voce 1097 c) è stato finora riservato alle rotative per la stampa dei giornali, mentre per le altre macchine comprese quelle di procedimento a rotocalco, fino a poco tempo fa usate per la stampa di periodici, riviste ecc., veniva riservato il trattamento di cui alla voce 1097 e) per il quale il dazio doganale era fissato nel 20 per cento del valore.

La possibilità e la convenienza, dopo i recenti progressi meccanici, di uso delle rotative a rotocalco, anche per la stampa quotidiana, hanno indotto le categorie interessate a richiedere un uguale trattamento per i due tipi di macchine, trattamento che si è ritenuto poter concedere, per un breve periodo di tempo e per quelle già importate in regime di temporanea onde essere sperimentate, trattandosi di macchine di elevato valore e di lunga durata.

Onorevoli Senatori! visto il parere favorevole espresso dalla Commissione dell'agricoltura e da quella dell'industria e commercio, la maggioranza della Commissione si onora raccomandare alla vostra approvazione il disegno di legge.

BRACCESI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcolici del limite minimo di gradazione reale a 15°-C per le acquaviti

di cui alla tabella (voce ex 200-a) allegata al decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche, con la seguente modificazione:

« All'articolo 2 si sostituiscono le parole: " non oltre il 31 dicembre 1958 ", con le parole: " non oltre il 31 dicembre 1957 " ».